

Legge del 27 dicembre 2013 n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - supplemento ordinario

Articolo 1 Comma 205

In vigore dal 1 gennaio 2014

205. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del **decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 22 maggio 2010, n. 73**, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.